

Criterio integrativo per assegnazione docenti di sostegno alle classi

Si propone il seguente criterio, previsto dalla vigente normativa:

“ad una classe con presenza di alunno H con rapporto 1:1 si possono assegnare due docenti con 9 ore, qualora la situazione specifica renda opportuna e ottimale per il progetto di inclusione dell'alunno una soluzione di tipo 1:2”.

Tale criterio è compatibile con il DPR 122/09, art. 4.

Regolamento sulla valutazione degli alunni

DPR 122 DEL 2009

Art. 4. Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti e' effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto in decimi ottenuti nelle singole prove e nel arrotondata all'unita' superiore per frazione cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Qualora un alunno con disabilita' sia affidato a piu' docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attivita' o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attivita' alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.